

Regolamento di gestione discarica tipo B

del:

Denominazione della discarica:

Comune:

Titolare dell'autorizzazione:

Tel.:

Fax:

Luogo e data:

Firma del titolare dell'autorizzazione:

Gestore:

Tel.:

Fax:

Luogo e data:

Firma del gestore:

Luogo e data:

Presenza visione dell'Ufficio per la natura e l'ambiente:

Indice

1.	Campo d'applicazione	3
2.	Comprensorio di raccolta	3
3.	Ordinamento d'esercizio	3
4.	Direzione dell'esercizio	4
5.	Rilevamento dei quantitativi e controllo dei rifiuti	4
6.	Collocazione dei rifiuti / Lavori di sistemazione finale	4
7.	Manutenzione dell'area della discarica e delle aree adiacenti	5
8.	Giornale d'esercizio / Resoconto	5
9.	Misure di sicurezza	5

Allegati

Elenco dei rifiuti autorizzati	Allegato 1
Mansionari del personale della discarica	Allegato 2
Organizzazione dell'allarme in caso di incidenti	Allegato 3

1. Campo d'applicazione

1.1 Questo regolamento di gestione vige per la discarica di tipo B «
situata nel Comune di

1.2 Costituiscono basi legali del regolamento di gestione:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01)
- l'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12)
- l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
- la legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100)

1.3 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati unicamente rifiuti definiti nell'allegato 5 cifra 2 dell'OPSR (v. allegato 1).

1.4 Qualora la composizione di una fornitura di rifiuti che dovrebbe venire consegnata fosse sconosciuta, oppure nel caso in cui i rifiuti dovessero provenire dalle seguenti aree:

- un poligono di tiro
- un'area artigianale o industriale, dove vengono o sono stati impiegati liquidi nocivi alle acque
- un'area sito d'incidente
- un sito inquinato

occorre verificare preliminarmente per mezzo di analisi di laboratorio se tali rifiuti possano essere depositati. Le spese per le analisi vanno a carico del fornitore.

1.5 Nel caso in cui sussistano incertezze riguardo all'ammissibilità del materiale da depositare, il custode della discarica si consulta con il gestore. Se non si riuscisse ancora in tal modo a chiarire la questione, occorre contattare l'Ufficio per la natura e l'ambiente, il quale decide in via definitiva sul modo di procedere e l'ammissibilità.

2. Compensorio di raccolta

2.1 Il compensorio di raccolta comprende la regione . Le forniture provenienti da oltre i confini del territorio cantonale necessitano dell'approvazione del titolare dell'autorizzazione.

2.2 Il gestore accetta il materiale consentito dai fornitori pubblici e privati alle medesime condizioni.

2.3 Per l'ammissione al deposito del materiale consegnato è determinante il suo luogo di provenienza (p.e. cantiere, cava di ghiaia, etc.), e non la sede aziendale del fornitore.

3. Ordinamento d'esercizio

3.1 Il gestore emana un ordinamento d'esercizio, nel quale sono comprese tutte le informazioni rilevanti per chi consegna materiale. L'ordinamento d'esercizio viene consegnato se necessario ai fornitori.

3.2 Il gestore può modificare l'ordinamento d'esercizio (con copia all'Ufficio per la natura e l'ambiente).

4. Direzione dell'esercizio

4.1 Per la direzione dei depositi di materiale è responsabile il custode della discarica.

4.2 I mansionari del gestore, del custode della discarica e del suo personale vengono presentati in dettaglio nell'allegato 2.

4.3 Il gestore (rispettivamente, la persona responsabile) si accerta che tutto il personale impiegato sia a conoscenza del presente regolamento di gestione e lo applichi in modo corretto.

5. Rilevamento dei quantitativi e controllo dei rifiuti

5.1 Il custode della discarica esamina le forniture visivamente e sotto il profilo olfattivo.

5.2 La registrazione dei quantitativi delle forniture viene effettuata secondo la cubatura del materiale sciolto oppure secondo il peso.

5.3 Le consegne contaminate da rifiuti che non possono essere depositati vengono respinte, oppure smaltite a norma di legge a carico del fornitore.

5.4 Il gestore e l'Ufficio per la natura e l'ambiente sono in qualsiasi momento legittimati a controllare, analizzare e valutare i rifiuti consegnati. Le spese per le analisi dei campioni di controllo, in caso di contestazione, vanno a carico del fornitore. Le basi per la valutazione sono date dai requisiti prescritti nell'allegato 5 cifra 2 OPSR.

5.5 Nel caso in cui venissero depositati rifiuti non consentiti, l'Ufficio per la natura e l'ambiente può revocare l'autorizzazione per la gestione.

6. Collocazione dei rifiuti / Lavori di sistemazione finale

6.1 I rifiuti vengono depositati secondo un piano di scarico. Il gestore lo attualizza a cadenza annuale.

6.2 I rifiuti devono venire depositati nel corpo della discarica secondo lo stato della tecnica. Occorre in particolare prestare attenzione alla stabilità del corpo della discarica.

6.3 Alla conclusione del riempimento di una tappa della discarica, questa dev'essere immediatamente ricoltivata. La ricoltivazione viene effettuata secondo le direttive dell'Associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo (ASIC) e le condizioni poste dalle autorità cantonali.

6.4 I requisiti per i terreni previsti ad uso forestale devono essere concordati con le autorità forestali.

6.5 Fino a che l'uso agricolo o prossimo allo stato naturale del sito con specie confacenti alle caratteristiche del luogo non si sia consolidato, occorre adottare misure per la lotta contro le neofite invasive.

7. Manutenzione dell'area della discarica e delle aree adiacenti

- 7.1 Il custode della discarica provvede al mantenimento dell'ordine all'interno e all'esterno dell'area della discarica.
- 7.2 Gli insudiciamenti delle strade di accesso generati dalla circolazione sull'area della discarica vengono immediatamente ripuliti a cura del gestore.

8. Giornale d'esercizio / Resoconto

- 8.1 Il custode della discarica tiene un giornale d'esercizio sul deposito di materiale. Esso può essere consultato in qualsiasi momento dalle autorità cantonali in occasione di controlli dell'esercizio.
- 8.2 Il giornale d'esercizio contiene i seguenti dati:
- quantitativi, codice LTRif, provenienza e fornitore del materiale depositato;
 - eventi particolari quali reclami dei residenti, pulizia degli accessi alla discarica e controlli.
- 8.3 Il gestore informa annualmente l'Ufficio per la natura e l'ambiente riguardo ai quantitativi dei rifiuti presi in consegna. La notifica dei rifiuti viene effettuata tramite la registrazione online nella banca dati elettronica messa a disposizione dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC (eGovernment DATEC).
- 8.4 Il gestore informa l'Ufficio per la natura e l'ambiente in caso di eventi che non sono disciplinati nel regolamento di gestione (problemi con il corpo della discarica, con le aree adiacenti, in caso di eventi naturali nell'area della discarica, etc.).

9. Misure di sicurezza

- 9.1 Lo stoccaggio dei carburanti, il rifornimento e la manutenzione dei veicoli (servizio, lavaggio) vengono effettuati in modo tale che le prescrizioni legali in materia di protezione delle acque sono rispettate.
- 9.2 Vengono prese tutte le misure necessarie affinché la sicurezza del personale della discarica e di persone terze sia garantita.
- 9.3 L'allarme in caso di eventi imprevisti quali incendi, incidenti o inquinamenti delle acque viene dato secondo l'organizzazione dell'allarme illustrata nell'allegato 3.

Condizioni per il deposito nelle discariche di tipo B (stato 1° aprile 2022; determinante è di volta in volta lo stato al momento in vigore dell'OPSR)

Possono essere depositati esclusivamente i seguenti rifiuti (allegato 5 cifra 2 OPSR):

1. Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare, conformemente all'allegato 5 cifra 2 OPSR, i seguenti rifiuti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:
 - a. i rifiuti ammessi nelle discariche e nei compartimenti di tipo A;
 - b. il vetro piano e il vetro per imballaggi;
 - c. i rifiuti provenienti, dopo la cottura, dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e gres;
 - d. le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati;
 - e. ...;
 - f. i rifiuti minerali che contengono fibre di amianto legate;
 - g. i rifiuti edili diversi da quelli di cui alle lettere a e f, costituiti per almeno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condizione che le frazioni riciclabili siano precedentemente state rimosse; fa eccezione l'asfalto di demolizione.
2. I residui vetrificati possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo B se si può escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti e sono soddisfatti i requisiti seguenti:
 - a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Di norma ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 °C;
 - b. il tenore di ossido di silicio dev'essere almeno pari al 25 per cento in peso e il rapporto di peso tra l'ossido di silicio e l'ossido di calcio dev'essere almeno pari a 0,54;
 - c. prima di essere conferiti in discarica i residui vetrificati non devono essere macinati;
 - d. la solubilità dei residui vetrificati dev'essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell'eluato siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 µm dei residui vetrificati macinati. In tale contesto, 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d'acqua;
 - e. i metalli particolati contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico;
 - f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati (tenori totali) non può superer i valori limite seguenti:

Sostanza	Valore limite	
Piombo	1000	mg Pb/kg
Cadmio	10	mg Cd/kg
Cromo	4000	mg Cr/kg
Rame	3000	mg Cu/kg
Nichel	500	mg Ni/kg
Zinco	6000	mg Zn/kg

Nell'ambito dell'autorizzazione d'esercizio, previa approvazione dell'UFAM, l'autorità cantonale può ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate se ciò garantisce un minore inquinamento dell'ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento.

3. Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati altri rifiuti se:

- a. sono costituiti per più del 95 per cento in peso, con riferimento alla sostanza secca, di componenti simili alle rocce;
- b. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza	Valore limite (nella sostanza secca)	
Sostanze inorganiche		
Antimonio	30	mg Sb/kg
Arsenico	30	mg As/kg
Piombo	500	mg Pb/kg
Cadmio	10	mg Cd/kg
Cromo totale	500	mg Cr/kg
Cromo (VI)	0.1	mg Cr VI/kg
Rame	500	mg Cu/kg
Nichel	500	mg Ni/kg
Mercurio	2	mg Hg/kg
Zinco	1000	mg Zn/kg
Sostanze organiche		
Idrocarburi clorurati volatili (VCHC) *	1	mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)*	1	mg/kg
Idrocarburi alifatici C ₅ -C ₁₀ *	10	mg/kg
Idrocarburi alifatici C ₁₀ -C ₄₀	500	mg/kg
Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX) *	10	mg/kg
Benzene	1	mg/kg
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) *	25	mg/kg
Benzo[a]pirene	3	mg/kg
Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400)	20 000	mg/kg

* Metodi di analisi per la determinazione v. allegato 5 cifra 2 OPSR

- c. la quota di Sali solubili nei rifiuti non trattati non supera lo 0.5 per cento in peso;
- d. nell'eluato dei rifiuti non sono superati i valori limite riportati nella tabella seguente. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata:

Sostanza	Valore limite	
Ammoniaca/Ammonio	0.5	mg N/l
Fluoruri	2.0	mg F/l
Nitriti	1.0	mg NO ₂ /l
Carbonio organico disciolto (DOC)	20.0	mg C/l
Cianuro (libero)	0.02	mg CN/l

4. Il valore limite di cui al numero 3 lettera b per il tenore di carbonio organico liberato fino a 400 °C non si applica al materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo, se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.

Il gestore

- è incaricato, insieme al titolare dell'autorizzazione, al periodico aggiornamento del regolamento di gestione (circa ogni 5 anni);
- è responsabile per il costante aggiornamento dell'organizzazione dell'allarme;
- si assicura che tutto il personale conosca e applichi correttamente il regolamento di gestione;
- garantisce l'attuazione delle condizioni e degli oneri posti dall'autorità riguardo alla realizzazione ed all'esercizio della discarica;
- è responsabile per l'impiego del personale e l'organizzazione delle sostituzioni;
- assicura il controllo delle forniture di materiale e la registrazione dei quantitativi presi in consegna;
- controlla periodicamente le registrazioni nel giornale d'esercizio della discarica e qualora fosse necessario dispone misure supplementari;
- assicura la manutenzione dell'impianto;
- dispone le periodiche misurazioni della discarica;
- è responsabile per la trasmissione dei dati all'autorità;
- è preposto all'organizzazione della documentazione concernente la collocazione del materiale, l'avanzamento della discarica, le statistiche di deposito oltre che dei rilevamenti e misurazioni a tal fine necessari;
- assicura la periodica archiviazione dei dati.

Il custode della discarica

- è responsabile per l'osservanza dell'ordinamento d'esercizio;
- è incaricato dell'organizzazione dei lavori di controllo, di revisione e di manutenzione;
- coordina e sorveglia l'impiego dell'altro personale della discarica;
- esegue i controlli delle forniture di materiale e la registrazione dei quantitativi presi in consegna;
- tiene il giornale d'esercizio;
- coordina la collocazione dei rifiuti;
- assicura la manutenzione dell'area della discarica e delle sue adiacenze;
- effettua regolarmente giri d'ispezione nell'area della discarica e nelle immediate vicinanze e comunica immediatamente al gestore situazioni particolari constatate come consegne non corrette, emissioni, etc.;
- controlla il funzionamento dei sistemi di drenaggio se necessario installati e dispone la riparazione dei guasti nonché il risciacquo delle condutture e dei pozzetti.

Il personale della discarica

- è sottoposto al custode della discarica;
- colloca secondo le istruzioni del custode della discarica i rifiuti a strati, dal basso verso l'alto;
- effettua il servizio e la manutenzione delle macchine utilizzate per il deposito del materiale;
- esegue lavori di controllo e manutenzione di tutte le attrezzature e gli impianti, secondo le istruzioni del custode della discarica;
- in accordo con il custode, può essere adibito alla sorveglianza della discarica.

